

CONVENZIONE

(art. 56 D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore)

Comunità Montana Valle Seriana - _____

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE SITO IN COMUNE DI COLZATE DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA. PERIODO 2026-2030.

L'anno 20__, il giorno __ del mese di _____, nella sede della Comunità Montana Valle Seriana

TRA

COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA, con sede legale in Via Dante Alighieri, 1 – 24023 – Clusone (BG) – C.F. 90029440162, nella persona di _____, in qualità di _____ che agisce esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

E

_____, con sede legale in _____
– C.F. _____, nella persona di _____, in qualità di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La convenzione ha per oggetto la gestione del canile comprensoriale, sito in Colzate, Via Bonfanti s.n., relativamente alle attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani ricoverati e accalappiati esclusivamente nel territorio dei Comuni deleganti (Ardesio, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Colzate, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossia, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Vertova e Villa d'Ogna). La capienza massima è di n° 48 cani, in dipendenza delle caratteristiche degli animali ospitati.

ART. 2 – DURATA

La convenzione avrà validità per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030. I termini sopraindicati sono subordinati al mantenimento delle deleghe da parte dei Comuni alla Comunità Montana e al permanere della normativa vigente, con particolare riguardo alla riforma delle autonomie locali; in tal caso le parti potranno eventualmente valutare soluzioni alternative. Alla scadenza della convenzione, o in caso di risoluzione anticipata della medesima, l'Associazione dovrà riconsegnare il complesso edilizio in buono stato e libero da persone e/o cose di proprietà della stessa.

ART. 3 – OBBLIGHI E ONERI DELLA COMUNITÀ MONTANA

La Comunità Montana Valle Seriana è tenuta:

- al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, come meglio definito al successivo art. 9;
- a sostenere le spese per l'erogazione dei pubblici servizi (acqua, energia elettrica, riscaldamento, raccolta rifiuti solidi urbani, ecc.);
- a sostenere la spesa relativa al ritiro e al trasporto degli animali dal canile sanitario al canile

rifugio;

- a provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, dei relativi impianti e dell'area di pertinenza e alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia. La Comunità Montana ha facoltà di realizzare sulla struttura interventi utili al miglioramento o ampliamento della stessa;
- a convocare l'Associazione alle riunioni in cui si discute in merito all'andamento della gestione del canile;
- a comunicare al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere o intervenire sull'attuazione della presente convenzione.

È riservato alla Comunità Montana ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all'interno del canile o comunque della documentazione relativa alla attività di gestione della struttura.

ART. 4 – OBBLIGHI E ONERI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è tenuta ad attenersi alle seguenti modalità operative:

- accudire gli animali ricoverati, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità, tra cui: somministrazione di cibo e acqua, igiene, spese veterinarie e ogni altro intervento utile;
- provvedere alla pulizia giornaliera dei box e della struttura nonché alla loro disinfezione periodica e, se necessario, alla loro disinfestazione;
- collaborare con il Servizio veterinario dell'ATS di Bergamo e con la struttura di ricovero sanitario individuata dalla stessa, per le attività di competenza;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Servizio veterinario dell'ATS in caso di decesso degli animali e allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
- garantire l'apertura al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato e la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. L'orario, da concordarsi con la Comunità Montana, deve essere esposto all'ingresso della struttura;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e dei relativi impianti normalmente posti a carico del conduttore nei contratti di affitto, lo sfalcio dell'erba interna alla struttura e le spese telefoniche;
- curare la buona tenuta della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che verranno affidate mediante apposito verbale. L'Associazione potrà effettuare, previa autorizzazione scritta da parte della Comunità Montana, lavori di miglioria della struttura a propria cura senza ulteriori spese per la Comunità Montana. I beni di cui l'Associazione riterrà opportuno dotare il canile rimarranno di proprietà dell'Associazione stessa; a tale scopo verrà redatto apposito inventario;
- conservare e aggiornare un apposito registro degli animali, come meglio definito al successivo art. 6;
- attuare ogni iniziativa utile a perseguire l'obiettivo di diminuire la media di permanenza degli animali presso il canile e il numero medio di presenze;
- impegnarsi a destinare le somme derivanti dalle eventuali donazioni a favore del canile esclusivamente per le necessità legate al canile stesso, quali spese veterinarie, acquisto materiale di consumo, ecc.;
- presentare alla Comunità Montana, alla fine di ogni anno, una relazione dettagliata circa l'attività svolta al fine della verifica delle prestazioni effettuate e di controllo della loro qualità.

ART. 5 – INGRESSO, TRATTAMENTO E AFFIDO DEI CANI

Il ricovero nel canile è vincolato al rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 2/2017, recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in attuazione della L.R. 33/2009.

Nello specifico l'ingresso, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2/2017, è

consentito a:

- cani che hanno superato il controllo presso il ricovero sanitario, come previsto dalla normativa vigente;
- cani ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco di uno dei Comuni deleganti per assenza forzata del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;
- altri animali d'affezione catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.

L'Associazione adotterà, in qualsiasi momento, comportamenti atti ad evitare sofferenze agli animali. Promuoverà, altresì, organizzando campagne di informazione e sensibilizzazione, l'adozione dei cani da parte di privati che diano garanzie di buon trattamento, anche eventualmente mediante l'utilizzo di un sito web e/o altri mezzi di comunicazione.

I cani ricoverati non potranno essere soppressi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 109 della L.R. 33/2009.

La cessione di cani a privati o ad associazioni zoofile potrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2017.

ART. 6 – REGISTRI

Al fine di garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa presso il canile e ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 2/2017, sarà tenuto apposito registro, vidimato dal Servizio veterinario, sul quale saranno annotati i seguenti dati:

- data di ricovero del cane presso la struttura;
- segnalazione dati del cane (razza, sesso, età, colore, ecc.);
- indicazione del Comune sul cui territorio è stato catturato e data di cattura;
- numero di tatuaggio/microchip, da applicare durante il periodo di osservazione, qualora non già apposto;
- data del preaffido/affido/eventuale restituzione/decesso.

ART. 7 – ORGANICO

L'Associazione deve garantire il servizio attraverso l'attività determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei suoi aderenti e, esclusivamente al fine di garantire la regolarità del servizio richiesto ai sensi della normativa vigente in materia, anche attraverso personale dipendente o incaricato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.

Dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa a tutto il personale e ai volontari aderenti.

L'Associazione dovrà farsi carico delle spese per l'applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (strumenti di protezione, visite mediche, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. n. 81/2008.

È obbligo dell'Associazione comunicare all'inizio dell'attività alla Comunità Montana, l'elenco delle persone che operano all'interno della struttura, sia volontari che dipendenti/incaricati, e comunicare, in seguito, ogni modifica dell'elenco fornito all'inizio dell'attività. Dovrà inoltre indicare il responsabile organizzativo, e ogni eventuale successiva variazione.

ART. 8 – INSERIMENTI LAVORATIVI

L'Associazione, in uno spirito di attenzione ai bisogni delle persone diversamente abili e svantaggiate, e nella sfera delle proprie competenze, si impegna a collaborare con gli operatori dei servizi sociali dei Comuni e della Comunità Montana per la realizzazione, presso il canile di progetti rivolti a persone disabili e svantaggiate dell'ambito territoriale dei Comuni deleganti.

ART. 9 – RIMBORSO SPESE

La Comunità Montana si impegna a rimborsare all'Associazione, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., le spese sostenute per la copertura assicurativa, per le prestazioni del personale non volontario nei limiti stabiliti dalla vigente normativa, per la manutenzione ordinaria, per le spese veterinarie e per le spese vive di mantenimento dei cani ospitati e per ogni altra spesa posta a carico dell'Associazione.

Le spese sopraindicate vengono forfettariamente quantificate in **€ 2,00/giorno** omnicomprensivi, per ogni cane ospitato nel canile.

La somma verrà liquidata all'Associazione mediante rate mensili posticipate dietro presentazione di apposito rendiconto, corredato di una copia del Registro di entrata-uscita degli animali. L'Associazione si impegna inoltre a comunicare il conto corrente dedicato dove l'Ente effettuerà i pagamenti e il/i nome/i con codice/i fiscale/i delle persone autorizzate ad operare sul conto.

La Comunità Montana provvederà al rimborso, di norma, entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e dell'allegata documentazione attestante le spese. Le parti danno atto che, ai sensi della Legge 266/1991 e s.m.i. e del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., il rimborso predetto non si considera cessione di beni né prestazione di servizi ai fini dell'IVA.

ART.10 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Associazione risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità la Comunità Montana, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Comunità Montana.

È fatto obbligo all'Associazione di stipulare apposita polizza RCT a copertura di eventuali incidenti o danni che dovesse arrecare a terzi animali o a cose, qualunque ne sia la natura derivanti da carenza, insufficienza, o irregolarità del servizio, nonché da imprudenza, imperizia o negligenza dei suoi volontari e/o dipendenti, per un massimale non inferiore ad un milione di euro. La Comunità Montana deve essere compresa nel novero dei terzi; la polizza deve prevedere sia la responsabilità relativa all'attività svolta sia alla conduzione della struttura.

Copia della suddetta polizza dovrà essere presentata prima della stipula della convenzione. La polizza in questione, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, dovrà prevedere anche l'estensione della copertura contro danni causati all'Amministrazione.

ART. 11 – PENALI

In caso di inadempienze nell'esecuzione delle attività progettuali l'Associazione potrà incorrere nel pagamento delle penali sotto riportate, fatta salva la possibilità della risoluzione convenzionale. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'Associazione avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non accolte, si procederà all'applicazione della penale il cui importo viene determinato da un minimo € 20,00 per inadempienze lievi agli obblighi convenzionali ad un massimo € 200,00 per gravi inadempienze agli obblighi convenzionali, per singolo evento.

La realizzazione dei contenuti del progetto presentato e condiviso costituiscono obbligo convenzionale finalizzato alla corretta gestione delle attività.

Il provvedimento applicativo della penale, assunto dalla Comunità Montana, verrà comunicato all'Associazione. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa, verrà detratto dall'importo mensile dovuto all'Associazione.

ART. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE

È possibile la risoluzione anticipata della presente convenzione da parte dell'Associazione in caso di gravi e fondate motivazioni, comunicate alla Comunità Montana con un preavviso di almeno 90

giorni.

Nel caso di inadempienze gravi, di mancato rispetto di quanto indicato nel presente documento, la Comunità Montana ha la facoltà, previa intimazione scritta all'Associazione, di risolvere la presente convenzione con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la convenzione a terzi rimborsando all'Associazione le spese fino al giorno della disposta risoluzione.

L'Associazione potrà far pervenire le proprie controdeduzioni alla Comunità Montana entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancate controdeduzioni o di giustificazioni ritenute insufficienti, la Comunità Montana procederà ai sensi del comma precedente. Nel caso di revoca di deleghe da parte dei Comuni in misura tale da compromettere l'efficacia e l'economicità della presente convenzione, la Comunità Montana si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta all'Associazione almeno tre mesi prima e senza oneri aggiuntivi.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è esente di pagamento dell'imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Per tutto quanto non previsto e non normato, si rinvia al Regolamento Regionale n. 2/2017 in attuazione della L.R. 33/2009, al D.lgs. n. 117/2017, al Codice Civile e alla normativa in materia.

I rapporti tra la Comunità Montana e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi delle leali collaborazione, correttezza e buona fede. In caso di controversie tra le parti, sarà competente il Foro di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

Comunità Montana Valle Seriana

